

**Integrazione e modifica della deliberazione n.135 del 29 maggio 2000 "Convenzioni di segreteria".**

L'anno duemila addì 27 del mese di LUGLIO alle ore 10.45 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		Presente
• SUSTA Avv. Gianluca	Presidente	SI
• PORFORA Prof. Giuseppe	Vicepresidente	SI
• D'ALESSIO Prof. Gianfranco	Consigliere	NO
• DI RONZA Dott.ssa Anna	Consigliere	SI
• NALDONI Dott. Luigi	Consigliere	NO
• MOFFA Dott. Silvano	Consigliere	SI
• SORTINO Edoardo	Consigliere	SI
• TALARICO Dott. Carmine	Consigliere	SI

Presiede la seduta il Presidente Avv. Gianluca Susta.

E' presente alla seduta il Presidente del Collegio dei revisori dei conti Prof. Antonio Giuncato e la prof.ssa Margherita Poselli.

Partecipa il Direttore Generale Avv. Moreno Morando, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

**DELIBERAZIONE N.164**

**DEL 27 LUGLIO 2000**

Oggetto: Integrazione e modifica della deliberazione n.135 del 29 maggio 2000 "Convenzioni di segreteria".

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n.241 del 9/12/1999 veniva revocata la deliberazione n.21/3 del 26/11/1999 contenente le linee di indirizzo per le Sezioni Regionali in ordine all'applicabilità dell'istituto delle convenzioni di segreteria ed in ordine al procedimento da seguire per l'aggiornamento dell'Albo in seguito alla

stipulazione di convenzioni;

Preso atto che la deliberazione n.241/99 nella seduta del 9 dicembre 1999 era stata sospesa in attesa di acquisire il parere delle OO.SS. di categoria in quanto materia di concertazione di cui al protocollo d'intesa con le OO.SS.

Preso atto del contenuto della nota prot. n.9900571, fasc.17200/16419, datata 23.11.99 con la quale il Ministero dell'Interno, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art.33 del d.P.R. 465/97, con riferimento alla delibera n.21/3 del 26/11/98 ed al contenuto del dispositivo punto 1) terzo capoverso, invita l'Agenzia Autonoma a revocare in via di autotutela, la predetta deliberazione n.21/3 del 26/11/98 nella parte in cui stabilisce che "non sono consentite le convenzioni tra comuni di classe superiore alla 2<sup>a</sup>".

Considerato che il Consiglio di Amministrazione non intende limitare in alcun modo gli spazi concessi alle singole amministrazioni dall'art.24 della legge 8 giugno 1990, n.142;

Ravvisata, pertanto, la fondatezza dell'osservazione e ritenuto di esercitare in sede di autotutela un nuovo esame delle ragioni che avevano condotto all'adozione delle precedenti delibere;

Vista la propria deliberazione n.105/2000;

Sentite le OO.SS. di categoria, ai sensi del protocollo di intesa, nella riunione del 24 maggio 2000;

Ritenuto opportuno determinare le competenze delle Sezioni regionali;

Ad integrazione della deliberazione n.135 del 29 maggio 2000

Con il voto contrario del Consigliere E. Sortino

#### Delibera

1. Di esprimere, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art.10, d.P.R. 465/97, n.465, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione.
2. Nel caso di convenzioni tra sedi di segreteria fino alla classe II, la competenza a prenderne atto, sia della costituzione che dello scioglimento, è da individuarsi in capo ai consigli di amministrazione delle Sezioni Regionali competenti per territorio.
3. Nel caso di convenzioni che coinvolgano almeno una sede di segreteria di classe I/B o 1/A, la competenza a prenderne atto, sia della costituzione che dello scioglimento, è da individuarsi in capo al Consiglio Nazionale di amministrazione.
4. Le deliberazioni esecutive dei consigli dei comuni interessati vengono trasmesse alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia (o all'Agenzia Nazionale per le altre sedi di classe superiore), unitamente alla richiesta di pubblicizzazione, ove necessaria, ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale di amministrazione n.150 del 15/07/99, o all'atto di individuazione del segretario della sede convenzionata, ove venga confermato il segretario già titolare di uno dei comuni convenzionati così come disposta dalla citata delibera n.150.
5. La Sezione Regionale competente, ricevute le deliberazioni esecutive dei comuni convenzionati e la comunicazione dell'avvio del procedimento, ne prende atto con atto deliberativo del proprio consiglio di amministrazione e provvede a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, ai sensi della citata deliberazione del C.d.A. nazionale n.150 del 15 luglio 1999.